

CONTRATTO

**PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E DI
FACCHINAGGIO DA SVOLGERSI PRESSO I LOCALI DELLA SEDE DI
SO.RE.SA S.P.A. UBICATI NELL’IMMOBILE “COMPLESSO
ESEDRA” ISOLA F/9-CENTRO DIREZIONALE, 80143 NAPOLI.**

SO.RE.SA. S.P.A.

~

**CONSORZIO STABILE EUROPEO MULTISERVICE
(CEM)**

CONTRATTO

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E DI FACCHINAGGIO DA SVOLGERSI PRESSO I LOCALI DELLA SEDE DI SO.RE.SA S.P.A. UBICATI NELL’IMMOBILE “COMPLESSO ESEDRA” ISOLA F/9-CENTRO DIREZIONALE, 80143 NAPOLI.

CIG: 821598092C

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **09** del mese di **Aprile**, presso la sede della So.Re.Sa. SpA di Napoli, Centro Direzionale, Isola F9

SO.RE.SA. S.p.A., a socio unico con sede legale in Napoli (appresso indicata sinteticamente Soresa) e domiciliata ai fini del presente atto in Napoli, Centro Direzionale Isola F9, capitale sociale Euro 500.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Napoli P. IVA, Cod. Fisc. ed iscrizione al registro Imprese di Napoli 04786681215, in persona del Direttore Generale f.f., Dott. Mauro Ferrara nato a Napoli il 20/07/1967, C.F. FRRMRA67L20F839F, in virtù dei poteri di rappresentanza conferitigli con verbale del Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2021

E

CONSORZIO STABILE EUROPEO MULTISERVICE (CEM), sede legale in Napoli alla Via Cintia n. 45, iscritta al Registro delle Imprese di Napoli al n. REA 520502, C.F./P.IVA 06764520638, rappresentata ai fini del presente atto dal Legale Rappresentante dott. Alberto Stoppelli nato a Napoli il 18/11/1961, C.F. STPLRT61S18F839M (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**” o “**Impresa**”);

PREMESSO che

- con Determinazione dell’Amministratore Delegato n. 34 del 17/02/2021 la So.Re.Sa. Spa ha disposto l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Pulizia e di Facchinaggio per interventi a richiesta da svolgersi presso i locali della sede legale di So.re.sa. SpA ubicati nell’immobile “Complesso Esedra” Isola F/9- centro Direzionale.
- l’Impresa in epigrafe è risultata aggiudicataria del Servizio di Pulizia e di Facchinaggio da svolgersi presso i locali della sede di So.Re.Sa. SpA ubicati nell’ immobile “Complesso Esedra” Isola F/9- centro Direzionale, per un periodo di tre anni e per un l’importo complessivo triennale di euro 233.877,12 oltre Iva, e oltre oneri di sicurezza da interferenza (*non soggetti a ribasso e stimati in € 940,00*) ai patti ed alle condizioni di quanto prescritto negli atti di gara e nella “**Scheda Specifiche Minime Del Servizio di Pulizia**” allegata al Capitolato Tecnico e che forma parte integrante del presente contratto.

Tanto premesso le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Pag. 1 di 11

Articolo 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

So.Re.Sa. affida al **Fornitore**, che accetta senza riserva alcuna, il “Servizio di Pulizia Dei Locali della Sede di So.Re.sa. SpA ubicati nell’immobile “Complesso Esedra”, e il Servizio di Facchinaggio che dovrà essere assicurato mediante personale da utilizzare presso i predetti locali della So.Re.Sa. Spa sita a Napoli al Centro Direzionale Isola F9;

Articolo 2 - NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO

I servizi oggetto dell'appalto di che trattasi vengono affidati ed accettati sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità richiamati e risultanti:

- dalle clausole del presente atto, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- dal Disciplinare di Gara e *relativi allegati*;
- dal Capitolato tecnico e *relativi allegati*;
- dalle disposizioni di cui al Dlgs. n. 50/2016;
- dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di Diritto Privato;
- dall'offerta tecnica ed economica presentata dall'Impresa in sede di gara e che si allega a questo atto.

Articolo 3 - DURATA E AMMONTARE DELLA FORNITURA

La durata del servizio è di 36 (trentasei) mesi con decorrenza dal 03 maggio 2021.

L'importo contrattuale, come dall'offerta presentata dalla Impresa ammonta ad **€ 233.877,12** al netto dell'I.V.A. oltre oneri di sicurezza da interferenza pari ad € 940,00.

Ai sensi dell'art.106, comma 11 del D.L.gs. n. 50/2016 la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Articolo 4 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'Impresa emetterà mensilmente fattura intestata a So.Re.Sa. Spa che provvederà al pagamento, da corrispondere entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Articolo 5 - CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il certificato di verifica di conformità viene rilasciato dal Responsabile del Contratto, al fine di attestare la effettiva regolare esecuzione del servizio.

Il rilascio di tale certificato ha esclusivamente carattere provvisorio e rimangono salvi tutti i diritti di avanzare pretese qualora per qualunque motivo la esecuzione contrattuale mostrasse inadempienze o difetti.

Articolo 6 – RISOLUZIONE

1. So.Re.Sa. potrà risolvere il Contratto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 1, Dlgs. 50/2016, in particolare nelle seguenti ipotesi:
 - a) il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
 - b) l'aggiudicatario venga a trovarsi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
 - c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dalla So.Re.Sa. S.p.A., la medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto, nei confronti del Fornitore inadempiente, il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. Si conviene altresì che la So.Re.Sa. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto, nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura in esame per l'aggiudicazione dell'Appalto, nonché per la stipula del Contratto;
 - b) nel caso in cui siano state applicate penali per inadempimento degli obblighi contrattuali in misura complessivamente superiore al dieci per cento del valore complessivo del contratto;
 - c) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione del Contratto, servizi che non abbiano i requisiti stabiliti dalle normative vigenti nonché nelle Schede Servizi, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'appalto;

- d) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Appalto, la prestazione di servizi a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dalle Schede Servizi o dall'Offerta Tecnica;
 - e) mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della So.Re.Sa. S.p.A.;
 - f) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Riservatezza, Divieto di cessione del contratto, Tracciabilità dei flussi finanziari, Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità, del presente atto;
4. La So.Re.Sa., in ogni caso, deve risolvere il Contratto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 2, Dlgs. 50/2016, in particolare quando:
- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.
5. So.Re.Sa. procede alla risoluzione del Contratto al verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 108 comma 1, lett. b; comma 3 e comma 4 Dlgs. 50/2016, in particolare:
- a) quando, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite da So.Re.Sa.; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
 - b) quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; in tal caso, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi/forniture eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
 - c) qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente punto b), l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo

verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, So.Re.Sa. risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi di risoluzione previsti nel presente Contratto, So.Re.Sa. SpA avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r.. In ogni caso, resta fermo il diritto di So.Re.Sa. S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 7 – RECESSO

La So.Re.Sa. S.p.A. ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- a. giusta causa,
- b. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
- c. mutamenti di carattere organizzativo.

Si conviene che ricorre giusta causa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- in ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di So.Re.Sa. delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

La So.Re.Sa. S.p.A. potrà recedere in qualunque tempo dal Contratto, in tutto o in parte, ai sensi dell'art. 109, comma 1, del Codice, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la So.Re.Sa. prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore di So.Re.Sa. SpA

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Articolo 8 - OBBLIGHI IN MATERIA AMBIENTALE, SOCIALE E DEL LAVORO

Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. n. 50/2016 e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

Articolo 9 – RISERVATEZZA

Ciascun Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la So.Re.Sa. S.p.A. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla So.Re.Sa. S.p.A.

Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto (*salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi*) nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Dlgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

Articolo 10- RESPONSABILI DEL CONTRATTO

La So.Re.Sa. nomina Direttore dell'esecuzione del contratto l'Avv. Gianmarco Massa, con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.

L'impresa indica quale responsabile dell'esecuzione contrattuale per i rapporti organizzativi ed operativi con il Responsabile dell'esecuzione di cui sopra il signor Adalberto Stringile.

L'impresa dichiara altresì che l'indirizzo PEC al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono: consorziocem@pec.it

L'impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.

Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di "ok" ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'impresa.

Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere invece inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

Articolo 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, co. 1 del Codice.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la So.Re.Sa. S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

E' ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

Articolo 12- SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente Contratto, redatto in duplice esemplare è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2, parte I, del DPR 16/10/1972, n. 642 e s.m.i. così come disposto dalla Risoluzione n.86/E del 13.02.2002 dell'Agenzia Entrate – Direzione Centrale Normale e Contenzioso – ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 del DPR 26/04/86 n. 131- Tariffe- parte seconda.

Le spese di bollo sono a carico di ciascun ente, ognuno per la copia di propria competenza. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Articolo 13 - RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

A tutti gli effetti e per quanto non previsto dal presente testo contrattuale si fa rinvio alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, nonché ai principi di diritto amministrativo e contabile disciplinanti la materia.

Articolo 14- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si atterranno alle disposizioni ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30.06.2003, n.196, con particolare riguardo agli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati personali e di responsabilità verso gli interessati.

Articolo 15 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Articolo 16 - CLAUSOLA RISOLUTIVA

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3.

Articolo 17 - OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

In ottemperanza a quanto statuito dal Patto di integrità e dall'art. 3 della L. n.136/2010, l'Impresa:

- ha l'obbligo di comunicare alla Soresa i dati relativi alle società ed alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
- deve osservare in maniera rigorosa le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla eventuale nomina del responsabile della sicurezza, nonché il rispetto delle norme di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando, ove siano previste, che le spese di sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

L'impresa assume, altresì, l'obbligo di:

- riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG). Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante;
- comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Articolo 18 - DICHIARAZIONI RESE DALL'IMPRESA

Conformemente a quanto statuito dal Patto di integrità, l'Impresa accetta espressamente le seguenti clausole contemplate dal Patto menzionato:

L'Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Patto di integrità, sottoscritto nell'anno 2008 dalla stazione appaltante con la prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate ed accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, ad eccezione di quelle previste in tema di tracciabilità finanziaria, dall'art. 2, comma 2, punti h) ed i); dall'art.7, comma 1 e dall'art.8, comma 1, clausole 7) ed 8)

L'Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

L'Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente Clausola n.2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 del D.P.R. n.252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Soresa, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

L'Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto da Soresa di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Articolo 19- FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia dipendente dal presente contratto, le parti eleggono domicilio in Napoli e riconoscono l'esclusiva competenza del Foro di Napoli.

Letto, approvato e sottoscritto

SO.RE.SA. S.p.A.

Il Direttore Generale f.f.

(Dott. Mauro Ferrara)

F.to digitalmente

Pag. 10 di 11

CONSORZIO STABILE MULTISERVICE (CEM)

Il Legale Rappresentante

(Dott. Alberto Stoppelli)

F.to digitalmente

Sono specificamente ed espressamente approvati per iscritto gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18,19, ai sensi dell'art. 1341 II° comma cc.

Per espressa approvazione

CONSORZIO STABILE MULTISERVICE (CEM)

Il Legale Rappresentante

(Dott. Alberto Stoppelli)

F.to digitalmente

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI
PULIZIA E DI FACCHINAGGIO DA SVOLGERSI PRESSO I LOCALI DELLA SEDE DI
SO.RE.SA S.P.A. UBICATI NELL’IMMOBILE “COMPLESSO ESEDRA” ISOLA F/9-
CENTRO DIREZIONALE, 80143 NAPOLI.**

CIG: 821598092

CAPITOLATO TECNICO

Indice

Glossario e definizioni.....	3
Articolo 1 - Oggetto della fornitura	5
Articolo 2 - Durata e Importo dell'appalto	5
Articolo 3 - Modalità di esecuzione dei servizi offerti	5
Articolo 4 - Pulizia a Chiamata.....	7
Articolo 5 - Estensioni e riduzioni del servizio di pulizia ordinaria.....	8
Articolo 5 - Operatori addetti al servizio di pulizia	8
Articolo 6 - Materiali e attrezzature per le attività di pulizia.....	10
Articolo 7 - Dotazione minima degli addetti al servizio di pulizia.....	11
Articolo 8 - Orari di esecuzione dei servizi di pulizia	11
Articolo 9 - Specifiche tecniche dei criteri ambientali minimi per il servizio di pulizia e fornitura prodotti per l'igiene	12
Articolo 10 - Formazione del personale addetto alle pulizie dei locali della stazione appaltante...	12
articolo 11 - Clausola Sociale	14
Articolo 12 - Mezzi a disposizione per le attività di facchinaggio.....	15
Articolo 13 - Metodologie di esecuzione delle attività di raccolta differenziata.....	15
Art. 14 - Obblighi in Materia di Personale.....	16
Articolo. 15 - Limitazione del Turn Over	17
Articolo. 16 - Verifiche e controlli sull'esatta esecuzione del contratto.....	17
Art1. 17 - Danni.....	17
Articolo 18 - Sicurezza sul lavoro.....	18
Articolo 19 - Coperture Assicurative	18
Articolo 20 - Modalità di pagamento.....	19
Articolo 21 - Penalità.....	20
Allegati.....	21

GLOSSARIO E DEFINIZIONI

Di seguito si riportano le definizioni e gli acronimi maggiormente utilizzati nel presente documento.

- i. **Codice:** decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- ii. **Società Regionale per la Sanità - So.Re.Sa. S.p.A.¹ (“Soresa” o “So.Re.Sa.”):** Centrale di Committenza Regionale di cui all’articolo 3, co. 1, lett. i) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e **Soggetto Aggregatore**, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle AA.SS.LL. e AA.OO., alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle *in house*, agli enti anche strumentali della Regione Campania, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.
- iii. **Contratto:** è il contratto sottoscritto da **So.Re.Sa. SpA** con il Fornitore aggiudicatario, per effetto del quale quest’ultimo si obbliga a eseguire le prestazioni richieste
- iv. **Fornitore o Aggiudicatario:** l’impresa risultata aggiudicataria di uno o più lotti e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto.
- v. **Attività a chiamata :** Gli interventi aggiuntivi di pulizia, disinfezione e facchinaggio rispetto a quelli remunerati a canone ed eseguiti su richiesta del Committente;
- vi. **Personale di pulizia e/o facchinaggio:** Il soggetto/i in uniforme, e con capacità idonee ad assolvere le funzioni specifiche dei servizi di pulizia e portierato nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato Tecnico.
- vii. **Servizi:** I servizi facenti parte del presente Capitolato
- viii. **Pulizia:** Come da norma UNI 10585, punto 3, per pulizia si intende il complesso di procedimenti ed operazioni atti a rimuovere polvere e/o materiale non desiderato e/o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti in genere ed il loro trattamento con materiali protettivi. Nei servizi di pulizia sono comprese anche operazioni routinarie di disinfezione.
- ix. **Pulizia ordinaria e continuativa:** le attività di pulizia programmate, distinte per categorie di locali e relative frequenze, per le quali la Stazione Appaltante corrisponde al Fornitore il pagamento di un canone mensile pari al dodicesimo del prezzo unitario offerto per il numero effettivo di mq per il quale il suddetto servizio dovrà essere svolto.

¹ Società per azioni a socio unico Regione Campania costituita ai sensi dell’art. 6, comma 15, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania, successivamente modificato dalla L.R. n. 16/2014.

- x. **Pulizia a Chiamata:** le attività di pulizia a richiesta secondo specifiche esigenze dell'Amministrazione, nell'ambito dell'elenco di prestazioni extra-canone, per le quali l'Amministrazione corrisponde al Fornitore una remunerazione extracanone calcolata sulla base del costo a metro quadro utile;
- xi. **Disinfezione:** Come da norma UNI 10585, punto 3: per disinfezione si intende il complesso di procedimenti atti a ridurre il numero dei microrganismi patogeni in fase vegetativa ai livelli prestabiliti
- xii. **Facchinaggio:** Attività come specificate nel presente capitolato
- xiii. **Direttore Dell'Esecuzione:** responsabile della verifica e del monitoraggio dell'esecuzione contrattuale;

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente appalto ha per oggetto i servizi di pulizia e di facchinaggio come di seguito dettagliati:

-Servizio Di Pulizia

Effettuazione dell'insieme delle attività finalizzate ad assicurare l'igiene ambientale **presso i Locali della Sede di So.Re.Sa S.p.A** così come dettagliati nella tabella sottostante:

LOCALI	SUPERFICE mq
piano 4°	800
piano 5°	800
piano 6°	800
piano 7°	361
CED e depositi	298
Aule piano terra	265
Totale	3324

Il suddetto servizio di pulizia è costituito dai seguenti servizi:

- pulizia ordinaria
- pulizia a chiamata

- Servizio Di Facchinaggio per interventi a richiesta :

Il servizio di facchinaggio comprende tutte le attività relative a movimentazioni e posizionamenti da effettuarsi all'interno degli Uffici di So.Re.Sa. SpA.

ART. 2 – DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO

La durata dell'affidamento dei servizi, oggetto del presente appalto , è pari a n. 36 (*trentasei*) mesi a decorrere dalla data della stipula del contratto.

L'importo triennale complessivo a base di gara, oltre IVA e oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, è pari ad **€ 285.878,40** di cui:

- € 258.350,40 per il **Servizio di Pulizia**;
- € 27.528,00 per il **Servizio presunto di Facchinaggio per interventi a richiesta**.

Relativamente al **Servizio di Pulizia** si precisa che l'importo complessivo presunto è relativo ad un fabbisogno pari a 3696 ore annue

Relativamente al **Servizio di Facchinaggio** l'importo complessivo presunto è relativo ad un fabbisogno complessivo pari a 400 ore annue.

ARTICOLO 2 -MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI OFFERTI

1. Servizio Di Pulizia

L'operatore economico aggiudicatario dovrà effettuare il suddetto servizio, presso i locali della Sede di So.Re.Sa ubicati nell'immobile "*Complesso Esedra*", Isola F/9 Centro Direzionale, 80143 Napoli, nella fascia oraria **17:00-20:00** e secondo le modalità preventivamente concordate con la ditta affidataria prima dell'avvio del servizio.

Il servizio di pulizia dei locali destinati ad Uffici e servizi annessi dovrà essere effettuato secondo le modalità e le frequenze riportate nella "***Scheda Specifiche Minime del Servizio di Pulizia***" (*allegata al Disciplinare Di Gara*).

Il servizio di pulizia dovrà essere, altresì, effettuato per le prestazioni e/o secondo le modalità migliorative che l'POEA avesse eventualmente proposto nell'offerta tecnica.

L'operatore economico si obbliga ad eseguire il servizio a regola d'arte, nei locali dettagliati nel presente capitolato (*pr.1*). Il servizio deve essere svolto da personale specializzato, dotato di idonea attrezzature, dei materiali più idonei a risolvere, di volta in volta, le diverse necessità d'intervento.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà garantire l'esatta esecuzione delle prestazioni, rispettando le indicazioni dettagliate ***nell'allegato B/1 del presente Capitolato Tecnico (ossia nella "Scheda Specifiche Minime del Servizio)***. Si precisa, inoltre, che nella predetta scheda vengono dettagliate, per ciascun locale, le attività da effettuare, con specificazione delle modalità e della relativa frequenza.

Tutte le prestazioni dovranno essere rese a regola d'arte, avendo cura di non danneggiare i pavimenti, i rivestimenti, le vernici, i mobili, le attrezzature e ogni altro oggetto esistente nei locali.

Per i locali strettamente adibiti ad uffici, o che comunque lo richiedano per il loro regolare funzionamento, l'operatore economico si obbliga ad eseguire il servizio di norma al di fuori degli orari di attività degli uffici interessati. Ove, al di fuori dell'orario di servizio siano ancora presenti dipendenti le operazioni di pulizia dovranno minimizzarne il disagio.

2. Servizio Di Facchinaggio per interventi a richiesta:

Il servizio oggetto del presente appalto è a chiamata a seconda delle esigenze della Stazione Appaltante. Lo stesso presuppone la disponibilità immediata, da parte dell'operatore economico aggiudicatario di almeno 2 unità lavorative contemporaneamente per un massimale complessivo di **200 ore annue**. Per le attività semestrali di pulizia delle aree posteriori agli arredi, l'Operatore economico aggiudicatario dovrà garantire la presenza di 2

squadre composte da almeno 2 facchini per lo spostamento degli arredi per un massimo di 3 ore ad operatore da defalcare dal massimale complessivo di 400 ore annue.

Il servizio oggetto del presente appalto potrà comprendere di massima le seguenti prestazioni:

- L'organizzazione del servizio di facchinaggio con l'impiego di idonee attrezzature e mezzi adeguati, secondo le richieste e le esigenze indicate dal Committente, di massima nei giorni feriali.
 - Spostamento interno, orizzontale e verticale, di arredi e attrezzature.
 - Movimentazione di documentazione tra i vari Uffici di So.Re.Sa. SpA nonché dai singoli uffici agli archivi per il relativo posizionamento;
 - Sistemazione di archivi, compreso l'imballaggio catalogato di faldoni e pratiche in genere;
- Gli spostamenti, che saranno programmati per ciascuna giornata, dovranno comprendere le seguenti fasi:
- Preparazione alla presenza del personale di So.Re.Sa. SpA o personale incaricato da Soresa SpA di tutto il materiale che sarà movimentato
 - Imballaggio di tutto il materiale documentale e non compresi arredi, e attrezzature di delicata e particolare consistenza.

Le attività oggetto del suddetto servizio saranno svolte, salvo casi eccezionali, nei giorni e negli orari di apertura degli uffici So.Re.Sa. SpA **(ossia dalle h. 8:00 alle h. 20:00)**.

Le attività di facchinaggio saranno svolte secondo le necessità che verranno di volta in volta segnalate dal D.E.C. (*Direttore Dell'Esecuzione del Contratto*). Le attività potranno essere affidati anche per singole ore, anche per durate inferiori alla normale giornata lavorativa, e verranno pagati in base al tempo effettivamente impiegato. Il D.E.C. provvederà ad inoltrare la richiesta di manodopera almeno due giorni lavorativi prima dell'esecuzione dei lavori. In caso di urgenza, la richiesta potrà essere effettuata anche un solo giorno prima. Tali prestazioni saranno remunerate in base ai prezzi unitari offerti dall'Aggiudicatario nell'Offerta Economica, che si intendono comprensivi di tutte le attrezzature, mezzi, materiali ed adempimenti necessari per la completa esecuzione, a regola d'arte e nel rispetto delle normative applicabili, dei relativi lavori. È fatto divieto far svolgere le attività di facchinaggio agli operatori addetti alle pulizie e viceversa, dette attività dovranno essere svolte da personale esperto ed adeguatamente formato.

ARTICOLO 3 - PULIZIA A CHIAMATA

L'Amministrazione, qualora ricorressero ragioni di opportunità e/o urgenza, si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario interventi di pulizia straordinaria (*occorrenti a seguito di : lavori, tinteggiature, traslochi, sostituzione di mobilio, prestazioni occorrenti per manifestazioni e/o altri eventi*) degli uffici So.Re.Sa., anche diversi da quelli ordinariamente previsti nella "Scheda Specifiche Minime del Servizio", agli stessi patti e condizioni del presente capitolato e del contratto di servizio o, se migliorativi, proposti in offerta tecnica.

Le modalità del servizio a chiamata si svolgeranno con modalità e orari da concordarsi.

In tal caso la So.Re.Sa. SpA si riserva la facoltà, nel rispetto del monte ore settimanale e dell'importo contrattuale, di:

- variare la frequenza degli interventi e/o gli orari di effettuazione degli stessi;
- richiedere ogni altra modifica del servizio di pulizia e sanificazione valutata necessaria alla perfetta esecuzione dello stesso. L'Ente si riserva, altresì, la facoltà di estendere il servizio ad altri locali non ricompresi nella predetta agli stessi patti e condizioni del presente capitolato e del contratto di servizio

ARTICOLO 4 - ESTENSIONI E RIDUZIONI DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA

Durante l'esecuzione del contratto, la So.Re.Sa. SpA potrà richiedere, l'estensione ovvero la riduzione del servizio, intendendosi per tali, a titolo esemplificativo, la variazione di superficie, frequenze e attività.

L'esigenza di estensione e/o riduzione del servizio di che trattasi, potrà determinarsi, fino ad un massimo del 20% dell'importo contrattuale, anche in caso di eventuali trasferimenti uffici e/o diversa dislocazione dell'attuale sede di lavoro. La Stazione Appaltante provvederà, in ogni caso, ad informare l'operatore economico aggiudicatario, delle eventuali variazioni e/o modifiche che si dovessero verificare durante l'intera durata contrattuale. Ad ogni buon conto, di ogni variazione verrà data comunicazione entro il mese precedente al verificarsi della stessa e comunque tempestivamente.

E' fatta salva, inoltre, la facoltà della Stazione Appaltante di risolvere, in tutto o in parte, ovvero di adeguare opportunamente il contratto in senso migliorativo o peggiorativo nei casi di trasferimento sede legale o soppressione di uffici.

ARTICOLO 5 – OPERATORI ADDETTI AL SERVIZIO DI PULIZIA

Il personale che sarà messo a disposizione dall'Aggiudicatario dovrà essere in possesso dei requisiti di professionalità, serietà e decoro indispensabili alle esigenze del servizio.

Il personale deve svolgere le attività assegnate nei luoghi stabiliti, garantendo idonei standard qualitativi e senza esporre a indebiti rischi le persone presenti nei luoghi di lavoro.

Il personale addetto al servizio dovrà essere perfettamente a conoscenza delle modalità di esecuzione del servizio stesso, e dovrà essere consapevole delle caratteristiche degli ambienti in cui è tenuto a operare.

In particolare il personale addetto deve:

- svolgere il servizio negli orari prestabiliti; non sono ammesse variazioni dell'orario di servizio se non preventivamente concordate;

- rispettare le disposizioni del Committente seguendo le operazioni affidate secondo le metodiche e le frequenze stabilite;
- mantenere un contegno decoroso, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori nonché, in particolare, nei riguardi dell'utenza.

Inoltre al personale messo a disposizione dall'Aggiudicatario **è fatto divieto:**

- di mettere in disordine carte e/o altri documenti presenti sulle scrivanie;
- di aprire armadi o cassetti;
- di prendere visione di documenti, pratiche e corrispondenza ovunque posti.

Il personale che è chiamato a erogare il servizio di che trattasi deve essere designato *“incaricato del trattamento dei dati personali”* e dovrà ricevere le necessarie informazioni operative ex art. 29 GDPR e adeguata formazione. In particolare, il Fornitore deve dare appropriate istruzioni al personale con riferimento alla tutela della riservatezza su dati e informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico. Tale obbligo permane anche al termine del contratto di fornitura. Il Fornitore s'impegna, al termine del rapporto contrattuale, a non divulgare ogni dato personale di cui sia venuto a conoscenza, se non diversamente disposto da leggi o regolamenti.

E' fatto obbligo all'aggiudicatario di provvedere al puntuale controllo e alla registrazione degli accessi del proprio personale nei suddetti edifici.

Durante la permanenza negli edifici, il personale addetto al servizio dovrà indossare indumenti da lavoro (*divisa uguale per tutto il personale*) e DPI (*ossia dispositivi di protezione individuale*), forniti a cura e spese dell'Aggiudicatario. Inoltre, il predetto personale, dovrà essere munito di cartellino di riconoscimento con foto, nome e cognome del dipendente.

Il personale impiegato per lo svolgimento del servizio dovrà essere identificato all'arrivo e all'uscita, e firmare, apposito registro predisposto dal Committente in dotazione al posto di controllo al piano terra.

Tutto il personale impegnato nelle attività dovrà essere in possesso di formazione generale e specifica in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro (art.37 del D.Lgs 81/2008 e smi), piena idoneità alla mansione specifica, formazione antincendio (*rischio medio*) e di primo soccorso (*gruppo A*).

È facoltà delle Amministrazioni richiedere al Fornitore la sostituzione di dipendenti che durante l'espletamento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza o tenuto un comportamento non consono all'Amministrazione.

Tutto il personale adibito al servizio deve essere sotto l'esclusiva responsabilità dell'Aggiudicatario sia nei confronti del Committente che di terzi.

ARTICOLO 6 - MATERIALI E ATTREZZATURE PER LE ATTIVITÀ DI PULIZIA

Nel servizio è compresa la fornitura di tutte le attrezzature e di materiali di consumo necessari per lo svolgimento del servizio medesimo. Tutti i prodotti chimici utilizzati per la pulizia dovranno essere registrati al Ministero della Sanità e dovranno rispondere alle normative vigenti in Italia e nell'UE relativamente a "biodegradabilità", "dosaggi", "avvertenze di pericolosità", nonché rispettare i criteri ambientali minimi (*Decreto 24/12/2012 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*).

Tutti i prodotti saranno accompagnati da scheda tecnica e scheda di sicurezza CE comprendenti:

- i simboli di pericolo, le frasi di rischio e prudenza e le indicazioni per il primo intervento;
- i numeri di telefono dei centri antiveneno presso i quali sono depositate le schede di sicurezza.

E' vietato l'uso di prodotti tossici e/o corrosivi ed in particolare:

- acido cloridrico;
- ammoniaca.

L'aggiudicatario dovrà sottoporre al Committente (prima dell'avvio del servizio), le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti che intende impiegare.

L'aggiudicatario, su specifica richiesta del referente, dovrà inoltre consentire la effettuazione di prelievi a campione dei prodotti chimici e delle soluzioni pronte all'uso per verificare le caratteristiche dei prodotti e l'esatta percentuale di dosaggio delle soluzioni.

Sono a totale carico della ditta la fornitura e lo stoccaggio di tutti i materiali occorrenti per il servizio di pulizia dei locali, quali carta igienica e salviette (da integrare con frequenza giornaliera), sapone liquido, detersivi, detergenti, deodoranti, disinfettanti, cera ed ogni altro tipo di prodotto solitamente utilizzato per l'esecuzione del servizio di pulizia, come pure tutti gli attrezzi quali scope, stracci, aspirapolvere, scale e attrezzature in genere. Tutte le attrezzature utilizzate per la pulizia dovranno essere certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti e utilizzati secondo le indicazioni fornite dal costruttore, inoltre tutti gli aspiratori per polveri devono essere provvisti di meccanismo di filtraggio dell'aria in uscita secondo le disposizioni di legge. L'aggiudicatario dovrà in ogni caso operare con la massima diligenza affinché prodotti, attrezzature, mezzi e le modalità operative utilizzate per l'asportazione dello sporco, non comportino alterazioni o danni alle superfici trattate.

L'operatore economico sostituisce sin dall'inizio dell'esecuzione i dispensatori che rilevi non funzionanti o non idonei rispetto ai materiali di consumo impiegati. Non è prevista installazione di asciugatori elettrici ad aria.

La So.Re.Sa. SpA indicherà i locali idonei per il deposito del materiale e degli attrezzi impiegati nei lavori di pulizia, ove il materiale andrà riposto alla fine di ogni turno di servizio, inoltre al fine della gestione dei rischi da interferenza, l'OEA dovrà munirsi di un idoneo armadietto dotato di lucchetto per lo stoccaggio dei prodotti utilizzati per le pulizie.

ARTICOLO 7 - DOTAZIONE MINIMA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI PULIZIA

Il personale addetto al servizio di pulizia dovrà essere rifornito, a cura e spese dell'operatore economico, oltre che dei dispositivi di prevenzione e protezione previsti dalla vigente normativa, delle attrezzature manuali e meccaniche necessarie per il migliore svolgimento delle prestazioni, oltre che dei necessari presidi di sicurezza volti ad eliminare i rischi da interferenza. Fermo quanto previsto nell'allegata scheda al Disciplinare di Gara "Scheda Specifiche Minime del Servizio, con riferimento ad alcune specifiche attività, ciascun addetto al servizio deve essere quantomeno dotato della seguente attrezzatura:

- carrello per trasporto materiali raccolti ed attrezzature;
- sacchi differenziati per la raccolta dei rifiuti e contenitori;
- spugne di vario genere, stracci da pavimento e per spolverature, differenziati in base alle superfici da pulire e/o sanificare, da sostituire secondo necessità;
- deragnatore;
- carrello duo mop e secchi;
- spruzzatori;
- detersivi e detergenti;
- scope in fibra sintetica, scopini, spazzoloni per pavimenti (per panni umidi o per panni a frange, a seconda delle necessità);
- scope elettriche

L'operatore economico è tenuto a vigilare affinché le apparecchiature, le attrezzature ed ogni altro mezzo, meccanico e non, utilizzato per lo svolgimento del servizio vengano adoperate in conformità alle norme ed alle schede tecniche.

ARTICOLO 8 - ORARI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA

Il servizio di pulizia oggetto del presente capitolato dovrà essere espletato in orario diurno, intendendosi come tale quello rientrante nella fascia oraria **17:00 -20:00** dal lunedì al venerdì.

Eventuali variazioni riguardanti l'orario di espletamento del servizio, per sopravvenute esigenze aziendali, dovranno essere preventivamente concordate con il Direttore dell'esecuzione.

ARTICOLO 9 - SPECIFICHE TECNICHE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E FORNITURA PRODOTTI PER L'IGIENE

Tutti i prodotti usati e forniti per la gestione dell'Appalto (*detergenti, emulsioni polimeriche, disincrostanti, disinfettanti, materiale igienico, ecc.*) dovranno essere conformi ai **Criteria Ambientali Minimi (CAM) previsti dal Decreto Ministeriale 24 maggio 2012 in GU n. 142 del 20 giugno 2012 ed in particolare:**

- **I prodotti per l'igiene:** quali i detergenti multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni, detergenti per finestre e detergenti per servizi sanitari, utilizzati dall'impresa appaltatrice per le pulizie ordinarie, devono essere conformi ai "Criteri ambientali minimi" individuati al capitolo 6, punto 6.1 "Specifiche tecniche" del DM 24 maggio 2012.

***Verifica:** L'offerente deve fornire una lista completa dei detergenti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, denominazione commerciale di ciascun prodotto e l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo. Per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel Europeo, presunti conformi, il legale rappresentante dell'impresa offerente, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di cui all'Allegato A al presente Capitolato con la quale attesta che i prodotti detergenti sono conformi ai criteri ambientali minimi. L'aggiudicatario provvisorio, per i prodotti non in possesso dell'etichetta ecologica Ecolabel, dovrà presentare un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato ISO 17025, che garantisca la conformità dei prodotti detergenti ai criteri ambientali minimi.*

- **Prodotti disinfettanti:** I prodotti disinfettanti utilizzati devono essere autorizzati dal Ministero della salute: a) come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Presidio medico-chirurgico" e "Registrazione del Ministero della salute n.", b) come prodotti biocidi, ai sensi del D.Lgs. n. 174/2000; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Prodotto biocida" e "Autorizzazione/Registrazione del Ministero della salute n.....". I prodotti disinfettanti devono essere inoltre conformi ai "Criteri ambientali minimi" individuati al capitolo 6, punto 6.2 "Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici e dei detergenti "superconcentrati" .

***Verifica:** Il legale rappresentante dell'impresa offerente deve fornire una lista completa dei prodotti disinfettanti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, numero di registrazione/autorizzazione e, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, deve attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi, sottoscrivendo la dichiarazione di*

cui all'Allegato B al presente Capitolato. L'aggiudicatario provvisorio, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai "criteri ambientali minimi" di cui al punto 6.2 del D. M. 24/05/2012 dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di sicurezza dei prodotti. L'amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere all'aggiudicatario provvisorio anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025, per verificare la rispondenza di uno dei prodotti in elenco ai criteri ambientali indicati nel punto 6.2 del D. M. 24/05/2012. 5.3.3

- **Altri prodotti:** I prodotti diversi da quelli di cui ai punti 5.3.1 e 5.3.2 si intendono quelli utilizzati per le pulizie periodiche o straordinarie quali, in via esemplificativa, cere, deceranti, decappanti, deteresolventi, cere metallizzate smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti, nonché i prodotti classificati "superconcentrati". Per "prodotti superconcentrati" si intendono quei prodotti destinati alla pulizia di ambienti interni di edifici, inclusi i detergenti per finestre e i detergenti per servizi sanitari, con elevata concentrazione di sostanza attiva, ovvero almeno pari al 30% per quelli da diluire e almeno al 15% per quelli pronti all'uso. I detergenti superconcentrati devono essere utilizzati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per esempio, bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi di diluizione automatici) che evitano che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio. Queste categorie di prodotti debbono essere conformi al Regolamento CE 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio e ai "Criteri ambientali minimi" individuati al capitolo 6, punto 6.2 "Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici e dei detergenti "superconcentrati".

***Verifica:** Il legale rappresentante dell'impresa offerente deve fornire una lista completa dei prodotti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, funzione d'uso, e, sulla base dei dati acquisiti dai produttori e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, deve attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi, sottoscrivendo la dichiarazione di cui all'Allegato B al presente Capitolato. Per quanto riguarda i prodotti superconcentrati, è necessario allegare in sede di presentazione dell'offerta anche la documentazione fotografica sui sistemi di dosaggio e diluizione che si intendono adottare per il controllo delle corrette diluizioni. L'aggiudicatario provvisorio, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai "criteri ambientali minimi" di cui al punto 6.2, dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di sicurezza dei prodotti. L'amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere all'aggiudicatario provvisorio anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025, per verificare la rispondenza di uno o più dei prodotti in elenco ai criteri ambientali indicati nel punto 6.2 del D. M. 24/05/2012. 5.3.4*

- **Prodotti ausiliari: caratteristiche dei prodotti in carta tessuto**

I prodotti di carta tessuto forniti (carta igienica, rotoli per asciugamani, salviette monouso etc.) devono rispettare i criteri di qualità ecologica stabiliti nella Decisione 2009/568/CE del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica "Ecolabel Europeo" al tessuto carta. Verifiche: L'offerente deve fornire una lista completa dei prodotti in carta tessuto che si impegna a fornire, riportando produttore e nome commerciale del prodotto. L'aggiudicatario provvisorio, per i prodotti in carta tessuto non in possesso dell'Ecolabel europeo, presunti conformi, è tenuto a fornire

all'amministrazione aggiudicatrice le prove di conformità rilasciate da organismi verificatori accreditati in base alle norme tecniche pertinenti, al fine di dimostrare la rispondenza del prodotto a tali criteri ecologici.

ARTICOLO 10 - FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE PULIZIE DEI LOCALI DELLA STAZIONE APPALTANTE

La ditta aggiudicataria dovrà garantire che tutto il personale addetto alla commessa sia stato adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal Dlgs 81/08 e s.m.i. ed in conformità a quanto stabilito dall'Accordo Stato Regioni per la formazione del 21/12/2011, e che nelle iniziative di formazione siano trattati anche i seguenti argomenti:

- Schede di sicurezza agenti chimici;
- Corrette modalità d'uso in relazione al dosaggio dei prodotti di pulizia;
- Precauzioni d'uso (divieto di mescolare, come manipolare il prodotto, come intervenire in caso di sversamenti o di contatti accidentali, come leggere le schede di sicurezza);
- Differenze tra disinfezione e lavaggio;
- Modalità di conservazione dei prodotti;
- Caratteristiche dei prodotti per la pulizia a minore impatto ambientale, dei prodotti ausiliari "ecologici", le etichette, incluse quelle ecologiche, dei prodotti detergenti e disinfettanti per le pulizie;
- Tecniche di pulizia degli ambienti di lavoro.

La ditta appaltatrice, prima dell'inizio del servizio, dovrà presentare il proprio programma di formazione del personale, le ore di formazione svolte, i docenti dei corsi con relativo profilo sintetico curricolare, l'impostazione delle verifiche con cui è stato valutato l'apprendimento dei partecipanti, le date e le sedi dei corsi organizzati.

Resta fermo che l'impresa appaltatrice potrà verificare i contenuti formativi impartiti al personale già operante nella precedente gestione al fine di adeguare i propri interventi formativi. Per il personale assunto in corso di esecuzione contrattuale destinato alla commessa, deve essere presentata analoga documentazione prima dell'immissione in servizio.

ARTICOLO 11 – CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento di personale del precedente affidatario del servizio.

Nell'Allegato "A/6 – DETTAGLIO DEL PERSONALE" al presente Capitolato è riportata l'indicazione del personale attualmente impiegato suddiviso per monte ore settimanale e livello contrattuale e scatti di anzianità.

Si precisa che tale informazione è riportata a titolo solo indicativo in quanto il dato effettivo e attuale del personale verrà comunicato al Fornitore con la Richiesta Preliminare di Fornitura.

Rimane fermo che ciascuna Impresa è libera di formulare offerta secondo le proprie strategie organizzative, nel rispetto degli obblighi derivanti dalle norme applicabili e del CCNL

ARTICOLO 12 - MEZZI A DISPOSIZIONE PER LE ATTIVITÀ DI FACCHINAGGIO

L'aggiudicatario dovrà rendere disponibili tutti i mezzi, materiali ed apparecchiature necessari per l'effettuazione delle operazioni di facchinaggio.

A titolo puramente esemplificativo, di seguito si riporta un elenco dei principali mezzi e/o materiali, e delle caratteristiche rispettivamente richieste:

- **Imballaggi:** saranno costituiti esclusivamente da materiali nuovi al loro primo utilizzo. In particolare si dovranno prevedere scatole di cartone. L'integrità di tale materiale sarà garantita mediante la continua sostituzione dei materiali che saranno danneggiati durante l'utilizzo. All'occorrenza l'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione anche casse di legno, sufficientemente robuste, di dimensioni adeguate al contenuto e con caratteristiche costruttive adeguate.
- Carrelli manuali ed altre attrezzature idonei allo scopo;
- **Attrezzi comuni:** l'aggiudicatario metterà a disposizione gli attrezzi di uso comune necessari per l'esecuzione delle attività di montaggio, smontaggio e di tutte le lavorazioni previste dal presente capitolato.

ARTICOLO 13 - METODOLOGIE DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

La raccolta differenziata dei materiali quali carta, lattine, plastica, etc prevede lo svuotamento degli appositi contenitori posti all'interno dell'edificio (*posizionati di norma nelle aree di disimpegno presenti ai piani*) e il conferimento dei suddetti materiale nei punti di raccolta comunali.

In particolare, per facilitare la raccolta differenziata della carta, sarà cura dell'Aggiudicatario posizionare, nelle aree indicate da So.Re.Sa SpA, contenitori dedicati che dovranno essere svuotati ogni giorno.

Quanto raccolto mediante lo svuotamento dei cestini dovrà essere posto in sacchi a traspirazione zero e conferiti nel più vicino cassonetto messo a disposizione dalla azienda comunale e nei contenitori della raccolta differenziata.

Le modalità di smaltimento dei rifiuti generati dalle attività di pulizia dovranno rispettare l'ordinanza comunale vigente. Inoltre, eventuali sanzioni per un non corretto conferimento del rifiuto differenziato sarà addebitato all'aggiudicatario.

ART. 14 – OBBLIGHI IN MATERIA DI PERSONALE

L'aggiudicatario dovrà garantire il rispetto da parte del personale addetto di tutte le norme inerenti la sicurezza sul lavoro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, nell'esecuzione dell'appalto la Ditta dovrà rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del medesimo D. Lgs. n. 50/2016.

Si applica, altresì, l'art. 30, comma 4, D. Lgs. 50/2016 a mente del quale *“Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente”*.

Il Fornitore deve utilizzare nel servizio esclusivamente personale in possesso delle qualifiche nonché degli standard e delle referenze professionali richieste. Il Fornitore è tenuto a rispettare quanto previsto dai CCNL in riferimento agli obblighi di assorbimento del personale delle ditte uscenti.

La ditta, nei confronti del personale dipendente, è tenuta al rispetto della normativa previdenziale, assicurativa ed antinfortunistica, assumendo completa responsabilità nei confronti dei lavoratori dipendenti. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese, gli oneri, i contributi e le indennità previste per la gestione del personale nonché tutte le spese e gli oneri attinenti all'assunzione e formazione del personale in servizio.

Le condizioni normative e retributive che la ditta si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori, compresi i soci di Cooperative, anche per la parte differita, non devono essere comunque inferiori a quelle prescritte dai contratti collettivi di lavoro di riferimento, vigenti nel periodo in cui si svolgeranno i lavori relativi al presente capitolato.

In caso di violazione degli obblighi contrattuali la So.re.sa. SpA procederà ai sensi dell'art. 30, comma 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016.

La ditta dovrà esibire, su semplice richiesta, il libro matricola, il libro paga e il registro infortuni previsto dalle vigenti norme. Qualora la Ditta non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra si procederà all'applicazione di penali o alla risoluzione del contratto. L'aggiudicataria dovrà comunicare a questa Stazione Appaltante i nominativi degli operatori addetti all'espletamento del servizio e dovrà trasmettere copia dei relativi contratti di lavoro. Qualora la So.Re.sa. SpA contesti con comunicazione formale l'operato di uno o più operatori per più di tre volte durante il periodo dell'affidamento dell'appalto, la ditta dovrà provvedere alla loro sostituzione entro un mese dall'ultima contestazione.

La ditta aggiudicataria deve comunicare all'Amministrazione, prima dell'attivazione del servizio, il nominativo di un referente che sia rintracciabile tramite telefono cellulare e mail per le comunicazioni, le

segnalazioni e le contestazioni che si rendessero necessarie nel periodo di vigenza del contratto di servizio. Nello svolgimento del servizio il personale addetto sarà tenuto all'osservanza delle seguenti disposizioni:

- 1) spegnere le luci e i sistemi di condizionamento dei locali in assenza del personale e comunque al termine del servizio;
- 2) chiudere le porte interne degli uffici e le finestre dei locali al termine del servizio;
- 3) custodire accuratamente tutte le chiavi consegnate per consentire l'accesso ai locali e restituire le stesse in caso di assenza, ferie o malattia;
- 4) inserire e disinserire eventuali dispositivi di sicurezza

ARTICOLO 15 – LIMITAZIONI DEL TURN OVER

Al fine di garantire la continuità del servizio e un'efficiente gestione delle attività, il personale della ditta dovrà essere destinato ai singoli servizi, realizzando così un'organizzazione del lavoro che riduca al minimo possibile la rotazione tra gli operatori e favorisca una migliore conoscenza delle esigenze e specificità delle aree a loro destinate.

Eventuali sostituzioni dovranno essere concordate ed autorizzate dal D.E.C. (*Direttore dell'Esecuzione*)

ARTICOLO 16 - VERIFICHE E CONTROLLI SULL'ESATTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il direttore dell'esecuzione del contratto effettuerà e disporrà, in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà più opportune, controlli al fine di verificare il regolare ed esatto adempimento dei servizi erogati dalla ditta aggiudicataria nonché la corrispondenza degli stessi alle prescrizioni disciplinate dal presente capitolato.. A tal fine sarà coadiuvato dal personale ritenuto necessario. I controlli e le eventuali successive contestazioni su irregolarità riscontrate, potranno essere disposti anche sulla base delle segnalazioni dell'utenza. I controlli e le eventuali successive contestazioni su irregolarità riscontrate, potranno essere disposti anche sulla base delle segnalazioni dell'utenza. **So. Re. Sa. SpA** si riserva anche di effettuare, a proprie spese, indagini conoscitive allo scopo di verificare l'efficacia e l'efficienza del servizio.

ART1. 17 –DANNI

Il servizio richiesto dovrà essere effettuato con estrema cura e puntualità e secondo le prescrizioni di cui al presente Capitolato. L'appaltatore, nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti il servizio stesso.

Si considerano danni di forza maggiore esclusivamente quelli provocati da eventi imprevedibili ed eccezionali che l'Appaltatore non sia riuscito ad evitare nonostante l'adozione di ogni opportuna cautela imposta dalla dovuta diligenza. Non potranno in ogni caso essere considerati eventi "imprevedibili ed eccezionali" fatti ed

eventi comunque ascrivibili alla sfera di azione e controllo dell'Appaltatore (es. sciopero dei dipendenti dell'Appaltatore medesimo). I danni che dovessero derivare dalla esecuzione negligente della prestazione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Aggiudicatario, il quale è altresì obbligato a risarcire al Committente gli eventuali danni conseguenti.

L'appaltatore risponde direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa e/o di compensi da parte di So.Re.Sa SpA. La garanzia assicurativa da stipulare a copertura di tale responsabilità è regolata dal successivo art. 21 del presente Capitolato.

ARTICOLO 18- SICUREZZA SUL LAVORO

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'adeguata istruzione/formazione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, comprendendo, altresì, la formazione antincendio e di primo soccorso, comprovata da apposita documentazione. La ditta è tenuta ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).

La ditta si obbliga, inoltre, ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di salute, igiene, sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, sollevando così la So.Re.Sa. SpA da ogni responsabilità presente e/o futura nei confronti di detto personale anche per qualsivoglia conseguenza dei lavori effettuati. L'aggiudicatario dovrà dimostrare in particolare di aver adempiuto a tutti gli obblighi propedeutici all'avvio del servizio in oggetto previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, nonché al pieno e totale rispetto della normativa in materia di miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii.. Pertanto, a tal fine dovrà trasmettere alla So.Re.Sa. SpA ai fini della stipula del contratto, la documentazione relativa agli adempimenti previsti nei confronti degli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistico e tutta la documentazione in materia di sicurezza che sarà richiesta, successivamente all'aggiudicazione provvisoria, dal responsabile del servizio di protezione e prevenzione della SO.RE.SA. SpA. L'eventuale inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinerà, senza alcuna formalità, la risoluzione del Contratto.

ARTICOLO 19 - COPERTURE ASSICURATIVE

La ditta aggiudicataria si assume in proprio, senza riserve o eccezioni, ogni responsabilità per infortuni e danni eventualmente subiti da persone e/o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza del servizio

oggetto del presente capitolato. A tal fine, la stessa deve aver stipulato apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, comprensiva dell'estensione di danni da incendio, per un massimale non inferiore ad € 750.000,00 per sinistro, per persona e/o cose. Resta ferma l'intera responsabilità dell'appaltatore per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti. Copia della polizza dovrà essere trasmessa all'Amministrazione contestualmente alla documentazione per la stipula del contratto.

ARTICOLO 20 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

In ordine al **Servizio Di Pulizia** si precisa che l'importo complessivo offerto si riferisce al numero di ore annue che dovranno essere ordinariamente svolte dall'aggiudicatario per lo svolgimento del predetto servizio. Pertanto, il servizio di che trattasi sarà remunerato all'aggiudicatario mediante la corrisponzione di un canone mensile in base alle effettive prestazioni. Al riguardo, si precisa che il pagamento del canone mensile sarà pari al dodicesimo dell'importo complessivo offerto (ossia l'importo risultante dal numero di ore presunte annue per il prezzo unitario offerto). Nel caso nel mese di riferimento, per qualsiasi ragione, le ore del servizio effettivamente svolte risultassero inferiori rispetto al numero di ore programmate, per il mese di riferimento, sarà corrisposto all'aggiudicatario il numero di ore effettivamente prestate.

Inoltre, per quanto riguarda le prestazioni del **Servizio di Facchinaggio** le stesse saranno remunerate con riguardo al mese di riferimento ed in base al numero delle ore effettivamente prestate nel suddetto mese.

Ad ogni buon conto l'Operatore Economico aggiudicatario, ha l'obbligo di presentare mensilmente al Committente, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di erogazione del Servizio, un rendiconto delle attività svolte. Il Committente avrà la facoltà di controllare la corrispondenza tra attività rendicontate e attività svolte. In relazione al risultato del controllo sui servizi effettivamente prestati nel periodo di riferimento, il Committente approverà il rendiconto e autorizzerà l'operatore economico all'emissione della relativa fattura.

Le liquidazioni avverranno a mezzo di mandato di pagamento entro il 30° giorno successivo alla data di presentazione di regolare fattura e a seguito della verifica, e attestazione, della regolarità in ordine all'esecuzione del servizio e dell'accertamento della regolarità contributiva, mediante acquisizione del relativo D.U.R.C..

Le liquidazioni saranno, altresì, eseguite nel rispetto dell'art. 30, del D. Lgs. n. 50/2016. I pagamenti alla ditta saranno effettuati esclusivamente con le modalità previste dalla Legge n.136/2010 e ss. mm. e ii., in base alla quale la stessa dovrà assumere tutti gli obblighi previsti e fornire i dati per la tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero il codice IBAN del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone fisiche abilitate ad operare suddetto conto. In assenza di tali dati o di comunicazione di eventuale variazione del conto, nessuna responsabilità è imputabile al Comune per i ritardi o le omissioni in sede di pagamento.

ARTICOLO 21 – PENALITÀ

Le penalità saranno applicate secondo criteri di seguito dettagliati:

Le anomalie nell'esecuzione del servizio saranno contestate direttamente dal Referente dell'Amministrazione al Referente designato dalla ditta, il quale dovrà presentarsi nel luogo che sarà indicato, entro tre ore dalla chiamata, da effettuarsi a mezzo telefono. In sua assenza o nel caso in cui l'addetto alle pulizie sia presente al momento della constatazione dell'inadempienza, la stessa sarà contestata direttamente agli addetti al servizio. Della contestazione sarà redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dalle parti. L'importo della penalità sarà comunicato dall'Amministrazione alla Ditta aggiudicataria a mezzo pec, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui si è verificato l'inadempimento. Tale importo dovrà essere detratto dall'imponibile della fattura immediatamente successiva. Le penalità relative all'ultimo mese di servizio saranno trattenute dal saldo finale.

Inadempimento sanzionato con penale	Valore della penale
Servizio Di Pulizia	
Mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato B1: Scheda Specifiche minime del Servizio	€ 100 per ogni inadempimento accertato
Mancata disponibilità di personale nell'effettuazione del servizio di pulizia a chiamata entro il termine previsto e/o per interventi di urgenza	€ 100 per ogni inadempimento accertato
Utilizzo di prodotti di pulizia non conformi a quelli offerti in sede di gara	€ 100 per ogni inadempimento accertato
Mancata pulizia Giornaliera	€ 50 per ogni ambiente non pulito (stanza, sala riunioni, aula etc)
Inadempienza grave (pulizia sommaria: mancata spolveratura degli arredi, pulizia non soddisfacente dei pavimenti, ecc.)	€ 25,00 per ogni ambiente (<i>stanza, sala riunioni, aula etc...</i>) pulito sommariamente
Inadempienza lieve (es. mancata raccolta delle materie di rifiuto)	€ 10,00 per ambiente.
Mancato rispetto delle frequenze per le attività di pulizia ultra giornaliera (<i>ossia: pulizia settimanale, quindicinale, mensile e trimestrale</i>)	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla rispettiva frequenza indicata all'allegato B1: <i>Scheda Specifiche minime del Servizio</i>
Inosservanza dell'obbligo di comunicazione di eventuali denunce di infortunio	€ 500 per ciascuna omessa comunicazione

Mancata tempestiva comunicazione di eventuali modifiche o integrazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale	€ 200 per ciascuna omessa comunicazione
Mancato utilizzo dei DPI e di indumenti da lavoro	€ 500 per ciascun lavoratore sprovvisto
Mancato rispetto delle ordinanze comunali in merito alla raccolta differenziata e conferimento dei rifiuti nei cassonetti	€ 500 oltre accollo dell'eventuale sanzione
Servizio Di Facchinaggio	
Ritardo nell'avvio del servizio di facchinaggio	€ 25,00 per ogni giorno di ritardo
Ulteriori casi di non corretta esecuzione dei servizi non inclusi nelle precedenti fattispecie	Verrà applicata una penale pari allo 1 ‰ (uno per mille) sull'ammontare netto contrattuale del servizio per ogni giorno lavorativo di ritardo.
Utilizzo di personale non idoneo ad esecuzione degli interventi	€ 200 al giorno fino alla sostituzione del personale inidoneo
Mancato utilizzo dei DPI e di indumenti da lavoro	€ 500 per ciascun lavoratore sprovvisto

Le anomalie nell'esecuzione del servizio saranno contestate direttamente dal Referente dell'Amministrazione al Referente designato dalla ditta, il quale dovrà presentarsi nel luogo che sarà indicato, entro tre ore dalla chiamata, da effettuarsi a mezzo telefono. In sua assenza o nel caso in cui l'addetto alle pulizie sia presente al momento della constatazione dell'inadempienza, la stessa sarà contestata direttamente agli addetti al servizio. Della contestazione sarà redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dalle parti. L'importo della penalità sarà comunicato dall'Amministrazione alla Ditta aggiudicataria a mezzo pec, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui si è verificato l'inadempimento. Tale importo dovrà essere detratto dall'imponibile della fattura immediatamente successiva. Le penalità relative all'ultimo mese di servizio saranno trattenute dal saldo finale.

ALLEGATI

Allegato B/1 - "Scheda Specifiche Minime del Servizio Di Pulizia"



Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2021-04-09 16:07:19 (UTC)

File verificato: C:\Users\salvatore.romano\Desktop\CONTRATTI SORESA SPA\CONTRATTO PULIZIE SORESA\2021\contratto+pulizia+e+facchinaggio+CEM.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: Ferrara Mauro
Firma verificata: OK (Validated at: 09/04/2021 16:07:17)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio
online: 09/04/2021 15:47:43

Dati del certificato del firmatario Ferrara Mauro:

Nome, Cognome: Ferrara Mauro
Numero identificativo: WSREF-70490345665142
Data di scadenza: 10/03/2024 13:29:38
Autorità di certificazione: Actalis EU Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A.,
Qualified Trust Service Provider,
VATIT-03358520967,
IT,
Documentazione del certificato (CPS): <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-cps.pdf>
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.159.10.2.1
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato: Il presente certificato è valido solo per firme apposte con procedura automatica. The certificate may only be used for unattended/automatic digital signature.

Firmatario 2: STOPPELLI ALBERTO
Firma verificata: OK (Validated at: 09/04/2021 16:07:17)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio
online: 09/04/2021 16:07:17

Dati del certificato del firmatario STOPPELLI ALBERTO:

Nome, Cognome: STOPPELLI ALBERTO



ro

LOSA2020030652946099

icativo:

Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Data di scadenza: 05/03/2023 23:00:00
Autorità di certificazione: Namirial CA Firma Qualificata, Namirial S.p.A./02046570426, Certification Authority, IT,
Documentazione del certificato (CPS): <https://docs.namirialtsp.com/>
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.36203.1.1.2
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.2042.1.2

Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2020 | P.IVA 07945211006